



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N°404 del 27/05/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DOMIZI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, LETT. N), DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022 E DELLA SOCIETÀ ASD GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

A seguito di una comunicazione inviata in data 11.11.2021 dalla Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C., alla quale era allegata una missiva dell'associazione Italiana Allenatori Calcio, la Procura Federale svolgeva indagini e riteneva che la Società ASD Gruppo Sportivo Italiano avesse partecipato, nel mese di luglio 2021, ad un evento organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva MSP Italia che non aveva sottoscritto apposita convenzione con il Settore Giovanile Scolastico.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Alessandro Domizi, all'epoca dei fatti presidente della ASD Gruppo Sportivo Italiano, per violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2021 - 2022. Veniva altresì deferito la ASD Gruppo Sportivo Italiano per responsabilità diretta.

All'udienza del 17 marzo 2022 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Capraro nonché i deferiti, rappresentati dai difensori avv.ti Fabrizio Mercuri e Matteo Sperduti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse

affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Alessandro Domizi fosse sanzionato con tre mesi di inibizione e la società ASD Gruppo Sportivo Italiano con € 500,00 di ammenda.

I difensori dei deferiti osservavano come l'attività posta in essere dai giovanissimi tesserati fosse non agonistica, multidisciplinare e non solo calcistica e che la manifestazione tenuta allo Stadio dei Marmi di Roma fosse addirittura elogiata dal Sottosegretario allo Sport.

Il Tribunale dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta ritiene che nessuna infrazione si possa configurare nel caso de quo.

A riguardo, questo Giudice Federale si è già pronunciato su fattispecie analoghe e da quella decisione non vi è ragione di discostarsi non essendo intervenuti fatti o disposizioni del CONI e della F.I.G.C. diverse rispetto a quello già oggetto di esame.

La questione, squisitamente di diritto, è se una società o una persona tesserata per la Federcalcio possa svolgere attività anche per un Ente di promozione sportiva come MSP Italia: tali enti, infatti, sono riconosciuti dal CONI e hanno quindi rilevanza nell'ordinamento sportivo.

Il rapporto tra gli Enti di promozione sportiva e la FIGC relativo al periodo in contestazione era regolato con normativa endofederale dal C.U. n. 1 del S.G.S. stagione 2021-2022 che prescrive che "alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico", come già stabilito anche nella stagione sportiva precedente. Tuttavia, sino al luglio 2021, non veniva sottoscritta alcuna convenzione in applicazione di tale norma, come specificato nel C.U. n. 1 del S.G.S..

A ben vedere, tuttavia, tale norma sembrerebbe in contrasto con il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, che, all'art. 2, comma 1, lettera a), prevede la necessità di stipulare convenzioni solo in caso di "attività agonistiche di prestazione" e non di "attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva" o di "attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale".

L'attività svolta dalla ASD Gruppo Sportivo Italiano in occasione dell'evento organizzato dalla MSP Italia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), quindi, risulta del tutto legittima in quanto l'attività in questione non era certamente agonistica e quindi non vi era alcuna necessità della convenzione richiamata dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tutti i deferiti vanno quindi prosciolti dalle incolpazioni in quanto i fatti ascritti non hanno violato alcuna normativa federale alla luce del combinato disposto con le normative CONI e le convenzioni in essere con gli Enti di Promozione Sportiva.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni loro ascritte.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, OLTRE CHE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. MLINDE ALEXANDRE STEAVE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA S.S. ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, OLTRE CHE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

Con atto ritualmente depositato, la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale:

- 1)** il Sig. **BEQUIA Fatmir**, n.q di Presidente della società S.S Atletico Lazio a.s.d per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F, per avere sottoscritto in data 29.10.2021 una richiesta di tesseramento del calciatore sig. Mlinde Alexandre Steave per la società S.S. Atletico Lazio A.S.D. omettendo di verificare che il certificato di residenza allegato in un primo momento alla stessa, riportante la data del 22.10.2020, non fosse alterato ed in seguito omettendo di verificare che l'ulteriore certificato di residenza trasmesso in data 29.10.2021, a seguito di espressa richiesta dell'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e riportante la data del 30.10.2021, non fosse anch'esso alterato;
 - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 12.1.2022, 17.1.2022, 24.1.2022 e 31.1.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento
- 2)** il Sig. **MLINDE Alexandre Steave**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la S.S. Atletico Lazio ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F, per avere sottoscritto in data 29.10.2021 una richiesta di tesseramento per la società S.S. Atletico Lazio A.S.D. allegando alla stessa, dapprima, un certificato di residenza alterato datato 22.10.2020 ed in un secondo momento, a seguito di espressa richiesta da parte dell'Ufficio Tesseramento F.I.G.C., producendo in data 29.10.2021 un ulteriore certificato di residenza alterato riportante la data del 30.10.2021;
 - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 20.12.2021, 27.12.2021, 3.1.2022 e 31.1.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
- 3)** la società **S.S. Atletico Lazio ASD**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione posti in essere dal sig. Bequia Fatmir, all'epoca dei fatti il presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Atletico Lazio ASD, e dal sig. Mlinde Alexandre Steave, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la predetta società.

Alla riunione del 05.05.2022, la Procura federale in persona dell'Avv. Francesco Capraro, si riportava al deferimento evidenziando come i fatti contestati risultino pacificamente dalla documentazione in atti.

Per gli incolpati nessuno compariva.

Richiedeva pertanto la Procura federale comminarsi le seguenti sanzioni:

- Bequia Fatmir: 8 mesi di inibizione
- Mlinde Alexandre Steave: mesi 8 di squalifica;
- S.S Atletico Lazio: Ammenda € 1.500,00

Esaminati gli atti del procedimento, ritiene questo Tribunale doversi integralmente accogliere le conclusioni ed istanze dispiegate dalla Procura federale.

Risulta invero come le responsabilità degli incolpati per i fatti di cui alle contestazioni, emergano indiscutibilmente dalla documentazione contenuta nel fascicolo nella quale emerge chiaramente una richiesta di tesseramento da parte dell'atleta Mlinde con allegate certificazioni di residenza palesemente alterate, nonchè la mancata conseguente verifica delle stesse da parte del Presidente pt Sig. Bequia. Incontestato altresì lo svolgimento da parte del Mlinde di attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 co.2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Parimenti acclarate ed incontestate risultano le responsabilità ascritte agli incolpati per la violazione di cui all'art. 22 co 1 CGS per aver omesso di presentarsi dinanzi al Collaboratore della Procura federale nonostante le rituali citazioni.

Di diretta conseguenza la responsabilità della Società ai sensi dell'art. 6 co.1 e 2 del Codice di Giustizia sportiva così come contestato dalla Procura federale.

Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Tribunale che raggiunta la prova delle responsabilità degli incolpati, le richieste avanzate dalla Procura in merito alla misura delle sanzioni, risultino congrue e coerenti con le violazioni commesse dagli incolpati.

Per tutto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Beqja Fatmir, mesi 8 di inibizione;
- Mlinde Alexander Steave, mesi 8 di squalifica;
- S.S. Atletico Lazio A.S.D., euro 1.500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 27 maggio 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli